### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### S. A. P. NA.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

Società soggetta al coordinamento e controllo della Citta Metropolitana di Nanoli

### CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI SERVIZI

### SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 9134385CF3

### INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – OBBLIGHI CONTRATTUALI – SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
1.1 Oggetto dell'appalto	
1.2 Obblighi contrattuali	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
2.1 Durata	
2.2 Annullamento della procedura	
2.3 Scioglimento anticipato del rapporto negoziale	
ART. 3 – OPZIONI – REVISIONE PREZZI	
3.1 Opzioni	
ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE – TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	6
4.1 Polizze del Committente	
4.2 Termine per le richieste di chiarimenti	6
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI - PAGAMENTI PREMI ASSICURATIVI - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZION	
DEL CONTRATTO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE	6
5.1 Importo complessivo presunto dell'appalto	
5.2 Corrispettivi	
5.4 Pagamento spese di registrazione del contratto	7
5.5 Rimborso spese pubblicità legale	
ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  6.1 Offerte anormalmente basse	
6.1 Offerte anormalmente basse	12 13
7.1 Contenuto delle busta "Documentazione Amministrativa".	
7.1.1 Soccorso istruttorio	
7.2 Contenuto della busta "Offerta Tecnica"	
7.3 Contenuto della busta "Documentazione Offerta Economica"	
7.4.1 Offerta Tecnica – Punteggio massimo, criteri di attribuzione	17
7.4.1.1 Punteggio massimo	
7.4.1.2 Criteri di attribuzione	
7.4.3 Punteggio finale	20
7.5 Disposizioni per i soli operatori economici stranieri non dotati di firma digitale	
8.1 Garanzia provvisoria 8.2 Garanzia definitiva	
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI	
ART. 10 – AVVALIMENTO	22
ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	23
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	23
ART. 13 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA	23
ART. 14 – PENALITÀ	24
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	24
ART. 16 – SUBAPPALTO	25
ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO	25
17.1 Risoluzione	
17.2 RecessoART. 18 – FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	25
ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	
ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITA	26

### **PREMESSA**

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Per tale motivo ai sensi del comma 1 – bis dell'art. 9 della deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.111 del 20/12/2012 dell'AVCP non è previsto il ricorso al sistema AVCPass. Le imprese che intendono presentare offerta per la presente procedura di gara, senza dover richiedere obbligatoriamente l'abilitazione, dovranno accedere alla stessa effettuando la sola registrazione preliminare sulla piattaforma telematica, disponibile al seguente indirizzo: <a href="https://sapnapoli.acquistitelematici.it">https://sapnapoli.acquistitelematici.it</a>. Effettuata la registrazione gli operatori economici potranno accedere ai dettagli della gara. Le imprese potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA (Procedura Aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide".

Per un supporto nella fase di registrazione al sito e per assistenza operativa per la partecipazione alla gara è possibile contattare telefonicamente Digital PA Srl al numero 070 493453 – 070 7966250 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: <a href="mailto:assistenza@digitalpa.it">assistenza@digitalpa.it</a>.

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OBBLIGHI CONTRATTUALI - SUDDIVISIONE IN LOTTI

### 1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, per il periodo **01.04.2022** – **31.03.2025**, ovvero 36 mesi dalla data di formalizzazione del contratto d'appalto, del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, a soggetto (in seguito denominato "Broker") idoneo ai sensi del D. Lgs. 209 del 07.09.2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza alla Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico (in seguito denominata il Committente) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- Servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Committente, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Committente è soggetto;
- l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze del Committente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti:
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico al Committente nell'espletamento delle gare;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative del Committente;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Committente dovesse trovarsi nella veste di danneggiata.

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire al Committente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Committente e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- 1. identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Committente;
- 2. indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- 3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- 4. elaborazione di un programma assicurativo che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Committente;
- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Committente. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare il Commitente;

- 6. assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal Committente e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Committente, indicati nelle polizze.
- 7. fornitura agli Uffici preposti del Committente di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- 8. assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del Committente; predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- 10.consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s. m. i.;
- 11.assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
- 12.attività di informazione del personale del Committente, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo.

Le prestazioni in appalto per la loro omogeneità non consentono la suddivisione in prestazioni principali e secondarie principale.

### 1.2 Obblighi contrattuali

Il Broker nell'espletamento dell'incarico deve seguire quanto indicato nel progetto proposto, il cui contenuto è più avanti individuato, assicurando adeguata assistenza di personale idoneo dietro semplice richiesta degli uffici competenti del Committente.

In caso di mutamento delle esigenze societarie, per motivi sopravvenuti ed al momento non prevedibili, non avrà nulla a pretendere per le conseguenze che si potranno determinare in relazione all'incarico affidatogli.

Il Broker impegnerà professionisti e personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza che dovranno astenersi dal divulgare notizie, pratiche, documenti e corrispondenza di cui siano venuti in possesso nell'esercizio del servizio affidato dal Committente.

Le generalità e l'indirizzo dei predetti dovranno essere comunicati al Committente, prima dell'inizio del servizio stesso, la quale si riserva di chiedere la sostituzione del personale non gradito, obbligandosi al trattamento di tali dati nel rigoroso rispetto di quanto prevede la vigente normativa sulla privacy.

Il Broker incaricato non è autorizzato a stipulare contratti in nome del Committente, né ad impegnarla in alcun modo nei confronti delle imprese di assicurazione e, prima di qualsiasi operazione dovrà informare o richiedere benestare al Committente.

Il Broker non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento degli uffici del Committente, né potrà rappresentare il Committente se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze saranno sottoscritti esclusivamente dai competenti funzionari del Committente.

L'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo sarà prestata nell'interesse esclusivo del Committente.

Il Broker si impegna all'analisi dei sinistri non liquidati dalle compagnie attualmente detentrici dei contratti in corso, antecedenti l'assegnazione dell'incarico, al fine di valutare ulteriore azione permessa nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Broker, inoltre, si impegna alla tenuta degli scadenzari per evitare la prescrizione delle azioni di risarcimento sia dei sinistri antecedenti che di quelli che avranno luogo durante l'esecuzione dell'incarico stesso.

### 1.3 Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, per la natura del servizio, la gestione del rischio richiede un'elevata capacità di analisi che presuppone una visione globale dell'intero "rischio" del Committente, atteso che una gestione unitaria del "rischio globale" a cui lo stesso è esposto, reca con sé una serie di vantaggi, relativi anche ad una migliore pianificazione dell'intera copertura assicurativa che potrà garantire risparmi di spesa.

### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

### 2.1 Durata

La durata dell'appalto e del relativo contratto è la seguente: **01.04.2022** – **31.03.2025** ovvero 36 mesi dalla data di formalizzazione del contratto d'appalto.

Si rappresenta che l'art. 14, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016, ha stabilito che "in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti". Pertanto, il Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino all'eventuale individuazione di un nuovo gestore del servizio.

Ciò premesso, si rappresenta che <u>la presente procedura di gara è subordinata alle disposizioni di cui all'art. 40 della L. R. n. 26 maggio 2016</u>, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, pertanto, l'individuazione, da parte dell'Ente di Ambito, del nuovo gestore del servizio integrato determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.

Il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti l'appalto.

### 2.2 Annullamento della procedura

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, comporterà l'annullamento d'ufficio della presente procedura di gara.

Al verificarsi di tale eventualità le imprese concorrenti all'appalto non avranno titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.

### 2.3 Scioglimento anticipato del rapporto negoziale

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, dopo la stipulazione del contratto d'appalto comporterà lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 14/2016. L'impresa aggiudicataria non avrà titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.

Al verificarsi di tali eventualità il Committente procederà alla liquidazione delle sole prestazioni già eseguite dall'impresa aggiudicataria dell'appalto.

L'inizio presunto del servizio è previsto per il 01.04.2022.

Il R.U.P. potrà ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016.

### ART. 3 - OPZIONI - REVISIONE PREZZI

### 3.1 Opzioni

In relazione al presente appalto si rappresenta che è facoltà del Committente attivare, alla scadenza contrattuale ovvero all'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale, un'opzione per la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori mesi 12.

In caso di attivazione dell'opzione di cui al presente articolo, l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del servizio base.

L'attivazione dell'opzione di cui al presente articolo rappresenta una facoltà del Committente e non un obbligo, pertanto, in caso di mancata attivazione dell'opzione o utilizzo parziale della stessa, l'impresa aggiudicataria di ciascun lotto non avrà titolo alcuno per richieste di indennizzi e/o risarcimento del danno.

### 3.2 Revisione prezzi

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

### ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE - TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

### 4.1 Polizze del Committente

Le polizze assicurative del Committente attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA
R. C. INQUINAMENTO	31.03.2022
R. C. T.	31.03.2022
ALL RISKS IMPIANTI	31.03.2022
R. C. PATRIMONIALE	31.03.2022
D & O AZIENDALE	31.03.2022
n. 1 R. C. AUTO	25.02.2022
n. 2 R. C. AUTO	27.06.2022
n. 2 R. C. AUTO	27.07.2022

Si rappresenta che per il rinnovo delle suddette polizze è prevista l'indizione di apposita procedura di gara.

### 4.2 Termine per le richieste di chiarimenti

Le imprese concorrenti potranno formulare quesiti informativi da sottoporre all'attenzione del R.U.P. entro e non oltre le ore **12:00** del **23.03.2022**. I quesiti informativi dovranno essere formulati mediante invio di apposita comunicazione attraverso l'utilizzo della sezione "I tuoi quesiti" della piattaforma informatica.

Non sarà possibile formulare quesiti dopo il termine sopra indicato. Non saranno presi, altresì, in considerazione i quesiti posti in maniera difforme da quella sopra specificata.

Le risposte ai quesiti saranno formulate dal Committente attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica.

### ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI - PAGAMENTI PREMI ASSICURATIVI - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE

### 5.1 Importo complessivo presunto dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo è pari ad € 131.489,51 di cui € 98.617,13 per il periodo 01.04.2022 – 31.03.2025, ovvero 36 mesi dalla data di formalizzazione del contratto d'appalto, ed € 32.872,38 per l'eventuale attivazione dell'opzione relativa al periodo 01.04.2025 – 31.03.2026 ovvero 12 mesi dalla data di scadenza naturale del contratto d'appalto.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato stimato sulla base dei premi imponibili relativi alle polizze riportate nella tabella di cui al precedente art. 4, paragrafo 4.1. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo presunto del presente appalto rappresenta il corrispettivo massimo che le compagnie assicurative dovranno corrispondere all'aggiudicatario della presente procedura di gara, essendo tale importo suscettibile di riduzioni in funzione dei ribassi di aggiudicazione della gara relativa ai servizi assicurativi.

La stima dell'importo complessivo presunto dell'appalto è stata effettuata applicando ai premi imponibili, relativi alle polizze di cui alla sopra richiamata tabella, le seguenti commissioni di brokeraggio:

- per rami diversi da RCA/ARD: 9,50%;
- per rami RCA/ARD: 3,00%.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto relativo ai servizi di natura intellettuale, non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

### 5.2 Corrispettivi

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per il Committente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione fissa calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi del Committente.

La provvigione viene calcolata applicando il prezzo fisso più avanti indicato nel presente capitolato ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

### 5.3 Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Committente al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Committente, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Committente. Non sono imputabili al Committente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Committente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

### 5.4 Pagamento spese di registrazione del contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria della procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della stessa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

### 5.5 Rimborso spese pubblicità legale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 sarannno posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani e, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto. Per il presente bando tali spese sono preventivamente quantificate in € 5.000,00.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

### ART. 6 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno dichiarare, servendosi preferibilmente dei modelli predisposti dal Committente, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo. Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti:

- nei cui confronti sussista condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione di cui al presente punto 1) sarà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In tale ultima ipotesi (altro tipo di società o consorzio), ai sensi di quanto disposto dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del 08.11.2017, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE", la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarata dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, dagli amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, dai membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale di cui agli art. 2380 bis e ss. del codice civile) ovvero dai membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico di cui all'art. 2409 sexiesdecies, comma 1, del codice civile), dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico di cui agli artt. 2409 octies e ss. del codice civile), dai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo. risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori ed i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati), oltre che dai soggetti esplicitamente previsti dalla norma.

### S. A. P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 - 80133 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091 Società soggetta al coordinamento e controllo della Citta Metropolitana di

### CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI SERVIZI

SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 9134385CF3

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non dovrà essere dichiarato dai membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 2) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (come disposto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.10.2016, tali soggetti sono quelli sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011). L'esclusione di cui al presente punto 2) sarà disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale: di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- 3) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il Committente potrà escludere dalla procedura di gara un concorrente qualora venga a conoscenza e possa adequatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate. In ogni caso le valutazioni del Committente saranno svolte in relazione al valore dell'appalto e, comunque, saranno prese in considerazione solo quelle di importo non inferiore a 35.000 euro.

Tali disposizioni non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti. compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara.

4) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici ed i loro subappaltatori, nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016:

### S. A. P. NA.

THE PROVINCE PROVINCE

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

Società soggetta al coordinamento e controllo della Citta Metropolitana di Napoli

### CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI SERVIZI

SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 9134385CF3

- a) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- b) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) nei confronti dei quali la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- c-bis) abbiano tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbiano fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbiano omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa;
  - d) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile:
  - e) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.Ac. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.Ac. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - l) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio:

- m) che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 5) Il Committente escluderà l'operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

L'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al precedente punto 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se il Committente ritiene che le misure di che trattasi sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, il Committente segnalerà il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per quanto compatibili con le modifiche normative introdotte dall'art. 5 del decreto legge 135/2018, i mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c ter), del D. Lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative, sono quelli individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016, pubblicata in G.U.R.I. n. 2 del 03.01.2017 ed aggiornate alle disposizioni del D. Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11.10.2017.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.

Nel caso di partecipazione dei consorzi il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.

Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed in capo ai consorziati indicati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al D. M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, giusta determina dell'amministratore unico del committente del **15.03.2022**.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 7, del D. Lgs. 50/2016, all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, secondo gli elementi dettagliatamente specificati nel presente documento <u>con esclusione delle offerte economiche in aumento</u>.

### L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente del seggio di gara disporrà, a seguito delle verifiche di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente del seggio di gara.

### 6.1 Offerte anormalmente basse

Su richiesta del Committente, gli operatori economici concorrenti forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Trattandosi di appalto il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso, la congruità dell'offerta tecnica sarà valutata relativamente a quelle che presentano un punteggio pari o superiore agli **80/100**, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del testé citato art. 97, comma 3, il calcolo di cui al precedente periodo sarà effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il Committente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso. Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e

le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

### ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno registrarsi sulla piattaforma <a href="http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori">http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori</a> o, qualora già registrati, effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà possibile visualizzare il manuale "PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA" cliccando sul link "Manuali – Guide" nel menu a sinistra. Sarà inoltre possibile accedere alla pagina "Bandi di Gara" dal menu superiore: <a href="http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori/gare">http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori/gare</a>. Per visionare il dettaglio degli atti di gara, cliccare su "Dettagli". Per scaricare la documentazione di gara ed inserirla a sistema, è necessario cliccare su "Partecipa" nella pagina di dettaglio del bando. È a questo punto possibile inserire i propri dati anagrafici e i dati relativi all'attività, qualora non ancora presenti a sistema; nella stessa pagina, in basso, è visibile l'elenco dei documenti, suddivisi per busta, che devono essere caricati a sistema entro e non oltre il termine stabilito nel bando di gara. Dopo aver caricato i documenti amministrativi e dopo aver calcolato l'impronta dei files per cui è richiesto il calcolo, è obbligatorio cliccare su "Conferma partecipazione" nella pagina in basso; se questa operazione non viene effettuata, la partecipazione non verrà considerata valida. Dopo aver confermato la partecipazione, verrà automaticamente inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta partecipazione. Se tale PEC non dovesse pervenire entro un'ora, siete pregati di contattare la Digital PA Srl ai recapiti indicati in premessa.

All'apertura della finestra temporale indicata nel sistema, sarà possibile compilare la documentazione relativa alla **BUSTA OFFERTA TECNICA ED ALLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA**. Dopo il caricamento della documentazione sarà possibile confermare definitivamente la propria partecipazione, cliccando "Conferma partecipazione | Invio finale documenti".

Dopo aver caricato la documentazione relativa all'offerta economica, verrà automaticamente inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta partecipazione. Se tale PEC non dovesse pervenire entro un'ora, siete pregati di contattare la "Digital PA Srl" ai recapiti indicati in premessa.

### 7.1 Contenuto delle busta "Documentazione Amministrativa"

La busta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere, la seguente documentazione firmata digitalmente:

### a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:

- Autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA su modello predisposto dal Committente o visura camerale aggiornata da cui si evinca che l'attività effettivamente esercitata dall'impresa concorrente è analoga aquella dell'appalto. Se concorrente di altro Stato membro dell'U.E., l'operatore economico dovrà dichiararel'iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali con indicazione dei relativi estremi. L'autocertificazione va presentata sia dai concorrenti singoli che riuniti;
- 2) DGUE compilato secondo lo schema allegato al D.M. del M.I.T. del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <a href="http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue">http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue</a>. Il modello va presentato dalle imprese che concorrono alla gara, indipendentemente dalla forma dipartecipazione.
- 3) Modello I Domanda ed Autodichiarazione su modello predisposto dal Committente.
- 4) Modello I Bis Autodichiarazione Subappaltatori Ausiliarie Consorziati Esecutori su modello predispostodal Committente (se del caso):
- 5) Modello Protocollo di Legalità su modello predisposto dal Committente. Tale modello dovrà essere presentatoe sottoscritto anche: dalle eventuali imprese subappaltatrici in caso di ricorso all'istituto del subappalto; dalleeventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; da tutte le imprese componenti ilraggruppamento in caso di ATI; da tutte le imprese di un consorzio indicate come esecutrici:
- 6) Dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione alla sezione B del registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e di essere in regola rispetto agli adempimenti previsti dal citato decreto;

7) Dichiarazione di impegno, rilasciata da soggetto all'uopo autorizzato, a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, con una delle modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale/procuratore dell'impresa che si impegna a prestare la garanzia di che trattasi.

Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del Presidente dell'A.N.Ac. del 08.11.2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Il Committente richiederà, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini della comprova del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il requisito di cui al punto 7) sarà verificato d'ufficio dal Committente.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

### b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1) Dichiarazione inerente il possesso di una adeguata copertura assicurativa. In particolare, i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale <u>per sinistro</u> non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto sarà verificato in capo a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti a cui sarà richiesta la produzione della documentazione comprovante il possesso del requisito di cui al punto 1), dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno presentare la copia copia conforme all'originale della polizza di che trattasi, corredata dall'ultima quietanza di pagamento del relativo premio.

### c) Requisiti di capacità tecnica

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la sequentedocumentazione:

1) Dichiarazione inerente all'esecuzione, nell'arco del triennio 2019 – 2020 – 2021, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. In particolare il concorrente dovrà dichiarare l'esecuzione, nell'arco del predetto triennio, di uno o più servizi analoghi, svolti per una pubblica amministrazione o società a partecipazione pubblica, concernente l'intermediazione di premi assicurativi il cui valore è almeno pari ad € 1.050.962,67, ossia alla somma degli importi dei premi assicurativi annuali corrisposti dal Committente nel triennio di che trattasi alle compagnie assicurative contrattualizzate per i rischi riportati nella tabella di cui all'art. 4 del presente capitolato. L'operatore economico dovrà, inoltre, dichiarare che almeno il 50% dell'importo di € 1.050.962,67 è riferito a premi assicurativi intermediati per conto di un'unica amministrazione pubblica o società a partecipazione pubblica operanti nel settore ambiente.

### S. A. P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091 Società soggetta al coordinamento e controllo della Citta Metropolitana di Napoli

### CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI SERVIZI

SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 9134385CF3

La dichiarazione dovrà indicare chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, data (dal ... al ...) e committente. L'elenco dei servizi indicato nella dichiarazione dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati nello stesso.

Devono intendersi analoghi a quelli delle prestazioni principali del presente appalto i servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferiscono le prestazioni dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare i servizi analoghi eseguiti nel triennio 2019 – 2020 – 2021. Il possesso del requisito di cui al presente punto verrà verificato mediante sommatoria degli importi dei servizi eseguiti da ciascuna delle impreseraggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE. Resta inteso che sia la capogruppo che le mandanti del raggruppamento dovranno concorrere al soddisfacimento del requisito con una percentuale almeno pari a quella di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

2) Dichiarazione inerente il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. In caso di raggruppamento di qualsiasi tipo (costituito o costituendo), o consorzio costituito o da

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti a cui sarà richiesta la produzione della documentazione comprovante il possesso del requisito di cui al punto 1), dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno presentare la copia copia conforme all'originale dei certificati di buona esecuzione rilasciati da tutti i committenti indicati nell'elenco.

Ai fini della comprova di quanto dichiarato dai concorrenti in ordine al punto 2), il Committente provvederà alla verifica dell'autenticità del certificato presentato per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

Oltre alla documentazione sopra elencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati **OBBLIGATORIAMENTE** da traduzione asseverata degli stessi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese preferibilmente mediante l'utilizzo dei modelli predisposti dal Committente:

- 1) devono recare la firma digitale del soggetto che le sottoscrive:
- 2) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- 3) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 4) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08.11.2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Il Committente richiederà, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

### 7.1.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione alla presente gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il Committente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### 7.2 Contenuto della busta "Offerta Tecnica"

La busta "**OFFERTA TECNICA**" dovrà contenere il progetto tecnico operativo. L'elaborato dovrà rispettare i criteri riportati al successivo punto 7.4.1 del presente articolo.

Il progetto, costituito da una relazione tecnica preferibilmente di massimo 20 facciate (ossia 10 pagine) formato A4 (non verrano considerate nel computo del numero totale delle facciate copertine ed eventuale indice), dovrà esprimere in modo completo e dettagliato le modalità e le caratteristiche del servizio che l'operatore economico concorrente intende offrire. La relazione di che trattasi andrà firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o, in caso di concorrente riunito, dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento.

### 7.3 Contenuto della busta "Documentazione Offerta Economica"

La busta "DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA che, a pena di esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, in caso di concorrente riunito, dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento. A tal proposito si ribadisce che le commissioni di brokeraggio sono fisse ed invariabili e sono predeterminate così come di seguito indicate ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016:

Ramo Assicurativo	Provvigione %	Provvigione % (in lettere)
RAMI DIVERSI RCA/ARD	9,50%	novevirgolacinquantapercento
RAMI RCA/ARD	3,00%	trepercento

La sottoscrizione dell'offerta economica per l'effetuazione del servizio alle percentuali sopraindicate costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker. Tali percentuali sono riportate nella "clausola broker" all'interno delle polizze assicurative.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto relativo ai servizi di natura intellettuale, non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

### L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

### 7.4 Punteggi e criteri di attribuzione degli stessi

Come già specificato al precedente art. 6, l'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 7, del D. Lgs. 50/2016, all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, secondo gli elementi dettagliatamente specificati di seguito:

### 1. ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE - MAX 100 PUNTI

### 2. ELEMENTO ECONOMICO - 0 PUNTI

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della commissione giudicatrice, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta Documentazione Amministrativa".

In seduta pubblica, si procederà all'apertura della "Busta Offerta Tecnica", mentre la valutazione dell'elemento tecnico progettuale avverrà in seduta riservata. La commissione giudicatrice, valutato il contenuto delle offerte tecniche, formerà la relativa graduatoria. Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati successivamente in seduta pubblica. Ove possibile, nella medesima seduta si procederà all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, "Busta Offerta Economica".

La Commissione procederà all'apertura dei plichi telematici contententi le offerte economiche, al fine di verificare la corretta indicazione della commissione di brokeraggio.

L'offerta tecnica, presentata secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 7.2, sarà valutata sulla base di quanto indicato dall'operatore economico concorrente nel progetto tecnico operativo il cui contenuto è meglio specificato al paragrafo 7.4.1 I criteri in base ai quali sarà determinato il punteggio dell'offerta tecnica sono descritti nel medesimo paragrafo.

I concorrenti alla cui offerta tecnica sarà assegnato un punteggio inferiore a **50/100** non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche.

L'offerta economica dovrà recare, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'indicazione del prezzo fisso (commissione di brokeraggio) di cui al precedente paragrafo 7.3.

### 7.4.1 Offerta Tecnica – Punteggio massimo, criteri di attribuzione

### 7.4.1.1 Punteggio massimo

All'offerta tecnica potrà essere attribuito il punteggio massimo di 100/100.

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dal progetto tecnico operativo contenuto nella busta telematica "Offerta Tecnica".

Il punteggio massimo di 100 punti sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri e corrispondenti pesi:

### A) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA - MAX PUNTI 20

Il concorrente dovrà relazionare in merito alla metodologia che intende adottare relativamente alla:

- analisi del programma assicurativo in corso:

- max punti 5
- analisi e valutazione rischi tipici del Committente con analisi di benchmark su clienti in portafoglio operanti nel medesimo settore: max punti 10
- gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa con particolare evidenza alla tempistica garantita:

  max punti 5

### B) MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA – MAX PUNTI 15

Il concorrente dovrà relazionare sulla modalità di gestione delle procedure di gara relative ai servizi assicurativi bandite dal Committente e sulla predisposizione degli atti e della documentazione necessaria ad espletarle.

### C) MODALITA' ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI – MAX PUNTI 20 Il concorrente nella relazione dovra fornire una:

- descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione: max punti 5
- descrizione degli strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettaglio di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere da parte dei funzionari del Committente ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti:
- programma di gestione automatizzata tra il broker ed il contraente con numero di accessi: max punti 10

### D) ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI PARERI, IN RISPOSTA AI QUESITI IN MATERIA ASSICURATIVA CHE VENGONO POSTI DAGLI UFFICI DELL'ENTE E RELATIVE TEMPISTICHE DI RISPOSTA – MAX PUNTI 15

Il concorrente dovrà relazionare in merito all'attività di consulenza ed assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché sulle attività di verifica di corrispondenza delle polizze stipulate dai terzi sottoscrittori di eventuali concessioni, convenzioni o contratti che il Committente vada a stipulare con questi ultimi.

Messa a disposizione di una struttura specializzata per ogni area di rischio.

### E) ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO – MAX PUNTI 15

Il concorrente dovrà relazione in merito alle strutture tecniche ed alle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio con particolare riferimento alla figura della risorsa messa a disposizione del Committente, in qualità di responsabile dell'appalto, e del personale dedicato alle problematiche assicurative dello stesso. In dettaglio nella relazione andranno anche fornite informazioni inerenti alla:

- presenza del broker presso gli uffici del Committente: professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione della commessa con particolare riguardo alla struttura dedicata alle problematiche assicurative del Committente, alla composizione dello staff tecnico di interfaccia con lo stesso ed alla indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio:

  max punti 5
- disponibilità di confronto con specialisti ovunque ubicati facenti capo alla società di brokeraggio e staff tecnico costituito da più unità:
   max punti 10

### F) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - MAX 10 PUNTI

	DACINA 19 di 29	
	PAGINA 18 di 28	

Il concorrente dovrà relazionare in merito alle modalità con le quali intende provvedere alla formazione/aggiornamento del personale del Committente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa e di gestione degli stessi. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per il Committente. In particolare saranno valutate la:

- descrizione dei corsi;
- indicazione degli esperti messi a disposizione del Committente per la formazione;
- frequenza dei corsi;
- fornitura di materiale didattico:
- fornitura di riviste;
- fornitura di collegamenti a riviste e webinar;
- possibilità di erogare la formazione anche da remoto con webinar
- elenco dei corsi messi a disposizione compresi quelli in materia non assicurativa.

### G) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO – MAX 5 PUNTI

Il concorrente dovrà relazionare in merito ai servizi da prestare con propri mezzi e risorse a favore del Committente e che non comporterà alcun onere a carico dello stesso.

Potranno essere indicati al massimo due servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Detti servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerati obbligazione contrattuale a carico del proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio.

### 7.4.1.2 Criteri di attribuzione

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

 $C_{(a)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)i}]$ 

dove:

C<sub>(a)</sub> = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

 $V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

 $\Sigma_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V_{(a)i}$  sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo della "media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari" seguendo quanto stabilito dalle linee guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. Igs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno espressi da ciascun commissario con voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

- Eccellente = 1,00
- Buono = 0.80
- Distinto = 0.70
- Sufficiente = 0,60
- Mediocre = 0,50
- Insufficiente = 0,40
- Scarso = 0,20
- Nullo = 0,00

Come già più sopra specificato, i concorrenti alla cui offerta tecnica sarà assegnato un punteggio inferiore a **50/100** non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche.

### 7.4.2 Offerta economica

L'offerta economica viene determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di brokeraggio assicurativo (art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016).

Il prezzo fisso (commissione di brokeraggio) è prefissato e, come indicato al precedente paragrafo 7.3, pari a:

Ramo Assicurativo	Provvigione %
RAMI DIVERSI RCA/ARD	9,50%
RAMI RCA/ARD	3,00%

L'offerta economica non dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio, ma la sua presentazione è obbligatoria, a pena di esclusione.

### 7.4.3 Punteggio finale

La commissione giudicatrice provvederà a definire la classifica dei concorrenti in base al punteggio ottenuto da ciascuna offerta tecnica non essendo prevista alcuna attribuzione di punteggio per l'offerta economica.

### 7.5 Disposizioni per i soli operatori economici stranieri non dotati di firma digitale

Fermo restando l'obbligo di utilizzo della piattaforma digitale secondo le regole stabilite nell'apposito documento "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara con finestra temporale", fatta eccezione per l'obbligo di apposizione della firma digitale, ai fini della trasmissione dei documenti in originale gli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, potranno procedere come di seguito stabilito:

- ai soli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, è consentita la presentazione, per il tramite del sistema elettronico di gestione della gara, della documentazione sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
- 2) in alternativa all'opzione di cui al punto 1), <u>i soli operatori economici stranieri</u>, sprovvisti della firma digitale, dovranno caricare all'interno del sistema elettronico di gestione della gara le copie informatiche dei documenti cartacei, ancorché non firmate digitalmente, e, <u>obbligatoriamente</u>, <u>entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione</u>, far pervenire i documenti cartacei originali al seguente indirizzo:

### Segreteria Generale di S.A.P. Na. SpA Via Ponte dei Francesi, 37/E 80146 Napoli

I documenti cartacei originali dovranno essere inseriti all'interno di tre buste, contrassegnate rispettivamente dalle diciture BUSTA A per i documenti amministrativi, BUSTA B per l'offerta tecnica e BUSTA C per l'offerta economica. Le tre buste dovranno essere inserite, a loro volta, all'interno di un plico principale. Il plico principale e le buste in esso contenute dovranno essere tutte idoneamente sigillati.

Il plico principale dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente e la dicitura:

### "NON APRIRE – GARA PUBBLICA 06/SAPNA/2022 – SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO".

Del giorno e dell'ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni ed il protocollo apposti dalla segreteria generale del Committente.

Il Committente non prenderà in considerazione i plichi che dovessero pervenire oltre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore. Pertanto, al verificarsi di tale ipotesi, si procederà all'esclusione dei concorrenti

anche qualora fossero state presentate le copie informatiche dei documenti cartacei per il tramite del sistema elettronico di gestione della gara.

<u>Il Committente procederà, altresì, all'esclusione dei concorrenti per i quali dovesse riscontrare la produzione di documenti originali non corrispondenti, in ogni loro parte, alle copie informatiche trasmesse per il tramite del sistema elettronico di gestione della gara.</u>

Le disposizioni di cui al presente paragrafo <u>non si applicano</u> agli operatori economici italiani che, pertanto, dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la documentazione richiesta mediante apposizione della firma digitale ed utilizzare, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, **esclusivamente** il sistema elettronico di gestione della gara.

### **ART. 8 – GARANZIE**

### 8.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 non è richiesta la produzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito si veda quanto disposto all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 8) del presente capitolato.

### 8.2 Garanzia definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e nelle forme ivi prescritte. Alla garanzia di cui al presente punto si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, nonché del CIG.

Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

### ART. 9 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I. già costituiti, i legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento dovranno rendere apposita dichiarazione, da inserire nella Busta Documentazione Amministrativa, in cui dovranno essere specificate le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non ancora costituite, tutti i soggetti interessati devono palesare la volontà, mediante dichiarazione, unica e congiunta, di volersi riunire, indicando contestualmente l'impresa che fungerà da capogruppo, le mandanti, il tipo di associazione che si intende costituire, le prestazioni eseguite da ciascuna impresa e le relative quote percentuali. Tale dichiarazione dovrà essere inserita all'interno della **Busta Documentazione Amministrativa**. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

La partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento temporaneo è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016.

Le imprese del raggruppamento dovranno fornire i dati identificativi riferiti ad ogni impresa e a ciascun legale rappresentante e la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna di esse allegando copia dei rispettivi documenti di identità.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I consorzi dovranno allegare alla propria domanda di partecipazione lo statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

### **ART. 10 – AVVALIMENTO**

Il ricorso all'avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Mediante tale dichiarazione l'operatore economico dimostra al Committente che disporrà dei mezzi necessari.
  - Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

### ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione, pronunciata dal seggio di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte del Committente. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, garanzia definitiva prestata secondo le modalità indicate all'Art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 del presente CSA;
- b) R. C. professionale con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente. L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:
- e) indicare il proprio responsabile del o con recapito del telefono, radiomobile fax ed email;

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui sopra ed espletate le formalità di cui agli artt. 32, comma 9, e 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della garanzia definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta:
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000:
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- f) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

il Committente dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la garanzia provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza lavoro, se previste.

### ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 l'Ing. Domenico Ruggiero per la fase di gara, per l'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda a quanto definito dalla normativa di settore.

### ART. 13 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

### ART. 14 – PENALITÀ

Il servizio oggetto del presente appalto non potrà essere sospeso o abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel disciplinare tecnico. L'impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese per il Committente. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Committente potrà sostituirsi all'impresa aggiudicataria del servizio per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla stessa, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Committente avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa aggiudicataria, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancato avvio del servizio entro i termini stabiliti, ferma restando la facoltà del Committente di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal Committente, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 5,00% dell'importo complessivo del contratto;
- in caso di sospensione ingiustificata del servizio, ferma restando la facoltà del Committente di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal Committente, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 5,00% dell'importo complessivo del contratto;
- in caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione definitiva del presente appalto, diversi da quelli sopra previsti, ferma restando la facoltà del Committente di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal Committente, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente, è tenuto al pagamento di una penalità variabile, a discrezione del Responsabile del Procedimento, dal 1,00% al 10,00% dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento e del mancato e/o tardivo adempimento.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale presunto del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione di cui all'art, 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

### ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 17.1 del presente CSA.

### **ART. 16 – SUBAPPALTO**

In conformità all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in considerazione delle prestazioni oggetto dell'appalto l'impresa aggiudicataria dello stesso dovrà svolgere a propria cura le prestazioni di cui all'art. 1, paragrafo 1.1, del presente documento.

L'indicazione nel modello di dichiarazione messo a disposizione dal Committente della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma non verrà presa in considerazione ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

### ART. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 17.1 Risoluzione

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, la <u>mancata assunzione del servizio</u> per n. 2 giorni consecutivi dalla data stabilita dal Committente:
- b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati:
- c) venga accertata da parte del Committente <u>la cessione del contratto, del credito o il</u> <u>subappalto</u> in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 15 e 16 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) per mancato rinnovo delle <u>autorizzazioni</u> previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi:
- e) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- f) nella ipotesi di violazione degli obblighi dell'impresa aggiudicataria riportati nel disciplinare tecnico;
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- h) qualora a carico dell'impresa venga adottata una <u>misura interdittiva</u> dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della Legge 152/06 e sue successive ii. e mm.

Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

### 17.2 Recesso

Il Committente si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

All'impresa aggiudicataria competerà <u>esclusivamente</u> un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a <u>qualsiasi ulteriore</u> <u>eventuale pretesa</u> anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### ART. 18 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l'Impresa sarà competente in esclusiva il T.A.R. di Napoli.

### ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico concorrente con la presentazione della propria offerta dichiara di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Città Metropolitana di Napoli con la Prefettura di Napoli.

A tal fine di seguito si riportano le clausole che gli operatori economici concorrenti accettano espressamente con la presentazione della propria offerta:

### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prèfettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

### S. A. P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091 Società soggetta al coordinamento e controllo della Citta Metropolitana di Napoli

### CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI SERVIZI

SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 9134385CF3

### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

### Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

### Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

### Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è, comunque, richiesta la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modello predisposto dal Committente che dovrà essere presentato secondo le modalità previste nella documentazione di gara.

### ART. 20 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di gara non riproducano una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla presente procedura di gara, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali lacune sono colmate in via suppletiva.

In particolare la funzione prevalente della normativa dettata in materia dal D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dalla normativa comunque applicabile al settore dei contratti pubblici, comporta che le relative disposizioni si applicano senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga espressamente richiamata nella documentazione di gara.

In relazione alla partecipazione al presente appalto, l'operatore economico con la presentazione della propria offerta dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

- Codice Etico;
- Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

A tal riguardo, l'operatore economico si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'operatore economico è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente ad escludere lo stesso dalla partecipazione alla procedura di gara, ovvero a risolvere il successivo contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.